

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA Di Isernia

Relazione sulla gestione

Rendiconto 2018

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 30/04/2019

PREMESSA

La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L'entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l'impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.

	NORMA*	COSA PREVEDE
2015	Art. 3, co. 1	Applicazione dei principi: - della programmazione**; - della contabilità finanziaria; - della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2017/2018); - del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2017/2018).
	Art. 3, co. 5	Gestione del fondo pluriennale vincolato
	Art. 3, co. 7	Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015***
	Art. 3, co. 7	Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
	Art. 3, co. 11	Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
	Art. 11, co. 12	Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011***

	NORMA*	COSA PREVEDE
2016	Art. 3, co. 12	Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato*** Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato***
	Art. 11, co. 14	Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
	Art. 11, co. 16	Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile **
	Art. 11-bis, co. 4	Possibilità di rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato***
	Art. 170, co. 1, TUEL	Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020***
	Art. 175, c. 9-ter, TUEL	Disciplina delle variazioni di bilancio***

	NORMA*	COSA PREVEDE
2017	Art. 8	Superamento del SIOPE
	Art. 232, c. 2, TUEL	Possibilità di rinviare al 2019 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti
	Art. 233-bis, c. 3, TUEL	Possibilità di rinviare al 2019 l'adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti

* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011

** Escluso il DUP

*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell'ente:

- l'adozione di un **unico schema di bilancio di durata triennale** (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in **missioni** (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e **programmi** (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l'anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzativa, conservando carattere conoscitivo i documenti contabili "tradizionali". La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). **Unità di voto** ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;
- il **Documento unico di programmazione** quale atto fondamentale in cui vengono formalizzate le scelte strategiche ed operative dell'ente;
- l'evidenziazione delle **previsioni di cassa** in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.
- l'applicazione del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- le previsioni dell'articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio dell'armonizzazione, gli enti provvedono al **riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi** al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi. In tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un'apposita voce contabile ("**Fondo crediti di dubbia esigibilità**") che confluisce a fine anno nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

LA GESTIONE FINANZIARIA

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13/04/2017. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

- 1) Delibera C.C. n.8 del 26/03/2018
- 2) Delibera C.C. n.17 del 26/07/2018
- 3) Delibera C.C. n.20 del 25/10/2018

Per l'esercizio di riferimento sono stati confermate le tariffe e aliquote d'imposta nonché quelle in materia di tariffe dei servizi pubblici.

Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2018 si è chiuso con un *avanzo* di amministrazione di € 230.494,44 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				46.829,37
RISCOSSIONI	(+)	391.301,52	574.939,67	966.241,19
PAGAMENTI	(-)	352.736,25	621.811,04	974.547,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.523,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.523,27
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	642.775,22	278.252,08	921.027,30
RESIDUI PASSIVI	(-)	546.363,44	175.960,06	722.323,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			6.732,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			230.494,44

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾		120.738,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		108.280,98
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	229.019,83
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.474,61
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	18.215,62
Totale accertamenti di competenza	+	853.191,75
Totale impegni di competenza	-	797.771,10
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	6.732,63
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	66.903,64

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	-55.120,56
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	-30.926,43
Impegni confluiti nel FPV	-	
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	-24.194,13

Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	66.903,64
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	-24194,13
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	0
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	187.784,93
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017	=	230.494,44

Analisi della composizione del risultato di amministrazione

Quote accantonate

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 229.019,83 e sono così composte:

	importo
Fondo crediti dubbia esigibilità	120.738,85
Altri accantonamenti	108.280,98

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2018.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2016, ed in particolare nell'esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa:

- individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- individuazione del grado di analisi;
- scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
 - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;

- media semplice dei rapporti annui;
 - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
 - media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede *“in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, che la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'Ente si è avvalso di questa seconda possibilità, ovvero del metodo semplificato, consistente appunto, nel calcolo della media semplice tra incassato ed accertato e corrispondente all'importo effettivamente accantonato in bilancio € 120.738,85.

Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro 48.688,02 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2016
Accertamenti di competenza	+	853.191,75
Impegni di competenza	-	797.771,10
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	
Impegni confluiti nel FPV	-	6.732,63
Disavanzo di amministrazione applicato	-	
Avanzo di amministrazione applicato	+	
		48.688,02

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate dei titoli I, II e III accertate in conto competenza ammontano a € 554.999,85 e sono costituite da:

Entrate tributarie	€	343.055,43
Trasferimenti statali e regionali	€	38.117,19
Entrate extratributarie	€	173.827,23

Le entrate tributarie di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze:

I. M. U.	€	53.024,74
Fondo di solidarietà comunale	€	185.278,26
TARI	€	60.000,00
TASI	€	29.000,00

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extratributarie all'unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate da trasferimenti, si ottiene la seguente tabella, significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria dei comuni:

Autonomia finanziaria	Anno 2018	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	516.882,66	93
ENTRATE da trasferimenti (Titolo II)	38.117,19	7
ENTRATE CORRENTI	554.999,85	100

Analizzando la pressione tributaria relativa all'esercizio 2018 si ottiene il seguente risultato:

Autonomia impositiva	Titolo I	349.649,66
	Titolo I + II + III	554.999,85
Pressione tributaria	Titolo I	343.055,43
	Popolazione	678

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 295.834,90 e sono costituite da:

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€	1.000,00
Trasferimenti di capitale da Regione	€	4.000,00
Alienazione di beni patrimoniali		

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono stati interamente destinati a spese in c/capitale.

LE SPESE

Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc. e gli impegni nel corso dell'anno 2018 ammontano ad € 550.413,30:

Per quanto riguarda l'incidenza delle spese correnti, distinte per categorie economiche, si può rilevare quanto segue:

MACROAGGREGATO		Anno 2016
101	Redditi da lavoro dipendente	240682,61
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.099,48
103	Acquisto di beni e servizi	215.752,83
104	Trasferimenti correnti	49.306,78
107	Interessi passivi	9.813,52
108	Altre spese per redditi da capitale	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
110	Altre spese correnti	11.758,08
TOTALE		550.413,30

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 28.250,49.

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 20.994,91 relative al rimborso quota capitale dei mutui.

Le partite di giro pareggiano nell'importo di € 131.303,39.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il quadro normativo: la legge di Bilancio 2019 (legge n.145/2018)

La legge del 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), definisce la platea degli Enti assoggettati al rispetto delle regole del pareggio del Bilancio individuandola nell'art.1 comma 819 della stessa.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

ENTRATE FINALI

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, da cui si rileva *il rispetto* del pareggio di bilancio per l'anno 2018.